




REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molè, all'udienza del 28.11.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 23169/2017 R.G.

TRA



tutti rappresentati e difesi dall' avv.to Giuseppe Pio Torcicollo come in atti

- ricorrente -

## CONTRO

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI** in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli

resistente -

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 02.11.2017 i ricorrenti in epigrafe, hanno dedotto:

- di aver partecipato, come dipendenti di ruolo del ministero convenuto, ai corsi-concorsi interni, per titoli ed esami, indetti con bandi del 24 luglio 2007, per la riqualificazione ed il passaggio dall'area B (ora area II) all'area C (ora area III) per i profili professionali specificamente ivi indicati;
- i suddetti bandi recepivano, a loro volta, l'accordo del 6 dicembre 2005 ed il piano assunzionale del 22 dicembre 2005, nonché gli accordi siglati fra amministrazione ed OO.SS. del 12 e 13 luglio 2007, in base ai quali era intenzione dell'amministrazione procedere all'inquadramento in area C di complessivamente n. 920 dipendenti collocati nelle graduatorie regionali di merito, nonché procedere, oltre all'inquadramento dei suddetti 920 vincitori, allo scorrimento delle graduatorie per la copertura, nell'ambito dei posti banditi, dei posti che fossero divenuti in seguito vacanti, per cessazioni, dimissioni, mobilità, ecc, durante il periodo di vigenza delle graduatorie;
- con DPCM del 16 gennaio 2007 gli organi statali preposti al controllo della spesa del personale ed alle autorizzazioni per l'assunzione, avevano autorizzato di fatto l'assunzione, visti i limiti finanziari per il triennio 2007-2009, solo di 460 vincitori; tuttavia, leggendo il contenuto dei 10 bandi, si evinceva che il numero dei posti complessivamente banditi era pari a n. 920, con la conseguenza che in base ai suddetti bandi, vi erano in totale 920 possibili "vincitori"; secondo i bandi, pertanto, l'autorizzazione già rilasciata



per la copertura di n. 460 posti costituiva un “discrimen” solo in ordine alla data di inquadramento, nel senso che, mentre i primi 460 classificati avrebbero ottenuto l’inquadramento non appena conclusi i concorsi ed approvate le relative graduatorie (essendoci già le relative risorse nel triennio 2007-2009), i restanti ulteriori 460 classificati avrebbero ottenuto l’inquadramento solo una volta ottenuta l’autorizzazione degli organi di controllo della spesa del personale (e cioè per i successivi trienni). In altre parole, l’autorizzazione dei suddetti organi non costituiva una “condizione” (né “sospensiva”, né “risolutiva”) per il riconoscimento a monte dello status di “vincitori” e per il conseguente “diritto all’assunzione” dei suddetti 460 “ulteriori vincitori”, ma piuttosto costituiva la “condizione di efficacia” per effetto della quale, dopo i primi 460 vincitori, avrebbero ottenuto “l’inquadramento in area superiore” anche i restanti 460 vincitori (i bandi, all’art. 1, così recitano testualmente: *“Nelle more del rilascio della autorizzazione richiesta ad estendere fino a 920 i posti complessivi per l’accesso alla posizione economica C1, come illustrato nelle premesse, l’Amministrazione potrà procedere all’inquadramento in ruolo delle prime...unità di personale collocate nelle varie graduatorie regionali, come risulta dalla colonna 3 del citato allegato le restanti...unità di personale, che avranno anch’esse completato i percorsi formativi e superato gli esami finali, conseguiranno l’inquadramento in ruolo solo dopo la concessione a questa Amministrazione della suddetta autorizzazione”*);

- le prime 3 graduatorie venivano approvate con decreto direttoriale del 29 luglio 2010, mentre le ulteriori 7 graduatorie venivano approvate con decreto direttoriale del 20 dicembre 2012; tuttavia, laddove durante la vigenza, ordinaria (triennale) ovvero anche prorogata (fino al 31.12.2018), delle graduatorie stesse si fosse verificata la “scopertura” dei “posti” di cui ai bandi medesimi, i ricorrenti, essendo idonei, avrebbero avuto diritto ad essere inquadrati nei suddetti posti per via degli impegni già assunti in tal senso dal ministero convenuto;
- l’aver svolto nel tempo mansioni superiori costituiva, inoltre, un elemento che, senza dubbio, rendeva maggiormente “vincolante” la promessa contenuta nei bandi ed accordi sindacali;
- nonostante le graduatorie in questione, in forza del dettato legislativo ex art. 35 del testo unico sul pubblico impiego, fossero certamente rimaste in vigore per 3 anni dalla data della loro approvazione, e cioè rispettivamente le prime 3 graduatorie di archeologo, architetto e storico dell’arte erano rimaste in vigore almeno fino al 28 luglio 2013, mentre le restanti 7 graduatorie per gli altri profili professionali erano rimaste in vigore fino al 19 dicembre 2015, l’odierno convenuto, in virtù del sopravvenire della cd. “riforma Brunetta” (d. lgs. n. 150 del 2009), divenuta cogente in materia di procedure per il passaggio di area con decorrenza dal 01.01.2010, si era visto negare dagli organi statali di controllo l’autorizzazione alla copertura dei posti banditi,



all'infuori dei primi 460 posti già autorizzati nel 2007;

- il Mibact, in effetti, aveva chiesto anche in seguito al Dipartimento della Funzione Pubblica di poter inquadrare i restanti 460 vincitori, nonché procedere allo scorrimento delle graduatorie oltre ai posti banditi (da ultimo, v. lettera del 2016 del DG in doc. 18). Tuttavia, stante il diniego di autorizzazione, né l'inquadramento dei 460 ulteriori vincitori, né lo scorrimento delle graduatorie per posti divenuti in seguito vacanti, era mai avvenuto, così determinando la decisione dei ricorrenti di rivolgersi all'autorità giudiziaria, al fine di ottenere una pronuncia con effetti costitutivi, ex art. 63 del testo unico sul pubblico impiego.

Secondo i ricorrenti, l'esame complessivo della normativa vigente, nonché da ultimo l'interpretazione fornita da una copiosa giurisprudenza di merito (v. le sentenze dei Tribunali allegata al ricorso), inducevano a ritenere che il decreto legislativo n. 150 del 2009, in particolare l'art. 24 e l'art. 62 - quest'ultimo che aveva riformato l'articolo 52 del testo unico sul pubblico impiego -, mentre certamente escludevano che, successivamente al 01.01.2010, potessero essere più "bandite" progressioni di area per mezzo di concorsi interamente riservati al personale interno, tuttavia non escludevano che, durante la vigenza delle graduatorie approvate all'esito di concorsi per progressione di area banditi prima del 01.01.2010, potesse disporsi lo scorrimento delle graduatorie e l'assunzione degli idonei, essendo gli effetti dei bandi e degli accordi antecedenti al 2010 interamente regolati dalla legge vigente al momento della emanazione dei bandi stessi e della stipula dei suddetti accordi, non dalla legge successiva.

Inoltre, la c.d riforma Brunetta, seppure immediatamente vigente e cogente dal 1 gennaio 2010, non avrebbe potuto travolgere posizioni di diritto soggettivo pieno, quali discendenti dai bandi e dagli accordi antecedenti, ovvero da decisioni già adottate dall'amministrazione comunque idonee a trasformare l'aspettativa dei candidati utilmente collocati in graduatoria da un mero "interesse di fatto" o "legittimo" ad un "diritto soggettivo" vero e proprio.

Gli effetti vincolanti dei bandi di concorso, erano stati ritenuti dalla medesima Suprema Corte di Cassazione (sentenza 20.01.2009 n. 1399).

Dagli accordi e dai bandi sopra indicati, emergeva la chiara "manifestazione della volontà" del Ministero convenuto di: 1) considerare "vincitori" non solo i primi 460 soggetti utilmente collocati nelle graduatorie (su posti già autorizzati prima dei bandi), ma anche i restanti ulteriori 460 soggetti piazzati in graduatoria (il cui inquadramento è solo temporalmente differito all'ottenimento dell'autorizzazione per i corrispondenti posti da coprire); 2) procedere, in ogni caso, per la copertura dei posti banditi e successivamente divenuti vacanti, allo scorrimento delle graduatorie, in tal modo identificando i restanti idonei come "ulteriori vincitori" (in tal senso, v da ultimo la richiesta di scorrimento inoltrata nel 2016 dal Direttore Generale). Del resto, il mancato rilascio dell'autorizzazione, per motivi diversi da quelli per i quali



l'autorizzazione doveva intervenire (limiti di spesa), era irrilevante, in quanto, il difetto di autorizzazione governativa per una metà dei posti banditi non poteva impedire ai suddetti bandi di spiegare i loro effetti vincolanti, dal momento che: 1) nei bandi la copertura dei 460 posti ulteriori era prospettata non in termini aleatori e di mera possibilità, ma in termini di certezza, ovvero sia l'inquadramento nei suddetti posti era 'solo temporalmente differito' al rilascio dell'autorizzazione integrativa; 2) il mancato rilascio era dipeso non da presunti limiti di spesa ma per ragioni strettamente giuridiche che, ove ritenute infondate, avrebbero reso illegittimo il diniego stesso e giuridicamente ammissibile la domanda di inquadramento dei ricorrenti; 3) il mancato rilascio dell'autorizzazione produceva un mero difetto di natura amministrativa nel procedimento di reclutamento del personale, che esplicava i suoi effetti in sede amministrativa nei rapporti fra le diverse pubbliche amministrazioni; tuttavia, i bandi di concorso, quali 'atti negoziali' restavano pur sempre validi ed efficaci nei rapporti con i destinatari, dal momento che, sul piano degli effetti squisitamente negoziali, cioè ai fini dell'insorgenza del preteso diritto soggettivo in capo ai partecipanti, il rilascio dell'autorizzazione rilevava solo in termini temporali, per l'individuazione del momento in cui effettuare gli ulteriori inquadramenti, non in termini di insorgenza o meno del diritto vantato, che invece era già sorto per effetto della stipulazione dell'obbligazione contenuta nei bandi e come tale vincolante a prescindere dal rilascio o meno della detta autorizzazione.

Su tali premesse, con varie ed articolate argomentazioni giuridiche, i ricorrenti hanno chiesto all'adito Giudice del Tribunale di Napoli di pronunciare una sentenza costitutiva, che consenta il loro inquadramento in area superiore, almeno: 1) con decorrenza dalle date di scadenza della vigenza ordinaria delle graduatorie (28.07.2013; 19.12.2015); 2) in via subordinata, con decorrenza dal 31.12.2017, ovvero da altra data ritenuta utile, in ragione della possibile ultra-vigenza delle graduatorie per effetto della proroga contenuta nella legge di bilancio per il 2017.

Si è costituito il Ministero convenuto, eccependo l'infondatezza delle domande e chiedendone il rigetto. Ha in particolare evidenziato che alla luce dell'impianto normativo fissato dalla c.d. "riforma Brunetta", l'Amministrazione, a partire dal 2010, per la progressione dei propri dipendenti tra le aree di inquadramento, era impossibilitata ad attingere da graduatorie di procedure selettive interne, siano esse approvate prima o dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, pena, chiaramente, l'illegittimità dell'azione amministrativa per violazione di legge. Ha quindi precisato che l'assetto normativo posto dalla citata riforma legislativa non aveva prodotto effetti sulla validità della graduatoria intesa come atto amministrativo ex se, bensì aveva ordinato alle pubbliche amministrazioni un chiaro facere in materia di progressioni fra le aree, a partire da data certa (1° gennaio 2010).



Ha ancora rilevato che il Dipartimento della Funzione pubblica, con nota del 10 dicembre 2012, prot. n. 49969 (e anche con successive note, ex plurimis circolare n. 5/2013) evidenziava l'impossibilità per il MiBAC di ampliare il numero dei posti relativi al passaggio da B a C1 messi a concorso, e autorizzati dagli organi di controllo nel 2007 (ossia n. 460 posti), stante la disposizione di cui all'articolo 24, comma 1 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 ("c.d. Decreto Brunetta").

La domanda è infondata per le ragioni che seguono.

I ricorrenti, dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività culturali (MIBAC), hanno partecipato, come dipendenti di ruolo del Ministero e, in particolare, come soggetti inquadrati nell'area professionale seconda (ex area "B"), ai corsi-concorsi per titoli ed esami per i passaggi interni dall'area "B" (posizioni economiche B1, B2, B3) all'area "C", posizione economica C1, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 ("Passaggi interni"), comma 1, lett. A) ("Tra le aree") del CCNL Ministeri 1998-2001.

I suddetti bandi recepivano gli accordi datati 6 dicembre 2005 ed il piano assunzionale del 22 dicembre 2005, nonché gli accordi siglati tra l'Amministrazione le OO.SS. del 12 e 13 luglio 2007, in cui era stabilito che l'Amministrazione, per il triennio 2006-2008, avrebbe messo a concorso (riservato ai dipendenti) 920 posti per il passaggio dall'area B all'area C, posizione economica C1.

Con DPCM del 16 gennaio 2007 il Governo autorizzava l'indizione di detti concorsi, ma rilasciava autorizzazione soltanto per la metà dei posti inizialmente richiesti dal Ministero (460 posti per l'accesso alla posizione C1).

Dunque, mentre i primi 460 vincitori avrebbero ottenuto l'inquadramento non appena conclusi i concorsi ed approvate le graduatorie, l'inquadramento dei rimanenti 460 classificati rimaneva sottoposto alla condizione sospensiva dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio.

Le graduatorie regionali di merito relativamente ai posti autorizzati venivano approvate con decreto direttoriale del 29.07.2010 (per i profili di "Archeologo", "Architetto" e "Storico dell'arte") e con decreto direttoriale del 20.12.2012 (per i restanti profili).

Il Ministero ha poi chiarito che tra i ricorrenti, esclusivamente i Sig.ri

[REDACTED] si posizionavano nell'ambito dei 460 posti per i quali il Ministero attendeva l'autorizzazione del Dipartimento della Funzione Pubblica all'inquadramento, risultando quindi in posizione di "potenziale idoneo".

La rimanente parte dei ricorrenti si collocava invece oltre non solo i posti



banditi ed autorizzati (n. 460), ma addirittura oltre i posti banditi e non autorizzati (ulteriori 460 posti), risultando quindi in posizione di “meri partecipanti”.

Prima di procedere alla pubblicazione delle succitate graduatorie, a novembre del 2012 l'ex DGOAGIP chiedeva al Dipartimento della Funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la possibilità, nei limiti delle economie di spesa e dei posti disponibili in organico, di poter attingere dalle predette graduatorie un numero di posti maggiore rispetto a quelli inizialmente messi a bando nel 2007.

A tale richiesta faceva seguito la nota del 10 dicembre 2012, prot. n. 49969 del Dipartimento della Funzione pubblica (succeduta da plurime note, e in particolare dalla circolare n. 5/2013) con cui era evidenziata l'impossibilità per il MiBAC di ampliare il numero dei posti relativi al passaggio da B a C1 messi a concorso, e autorizzati dagli organi di controllo nel 2007 (ossia n. 460 posti), essendo ciò precluso dalla disposizione di cui all'articolo 24, comma 1 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (“c.d. Decreto Brunetta”).

Orbene, poste tali precisazioni in fatto, risultano dirimenti ed assorbenti le motivazioni giuridiche che seguono.

I ricorrenti ritengono che siano i bandi di concorso che, individuando i posti banditi, identificano i futuri vincitori, a nulla rilevando che la stipula del contratto di lavoro, cioè l'inquadramento effettivo, avvenga in un momento successivo all'approvazione della graduatoria. Dallo stesso bando, derivavano pertanto effetti vincolanti ai fini del diritto allo scorrimento degli idonei.

Hanno quindi eccepito che la legge Brunetta precludeva l'indizione dopo la sua entrata in vigore di nuovi concorsi interamente riservati, ma non precludeva di per sé lo scorrimento delle graduatorie approvate in seguito a bandi di concorso interno emanati prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Pertanto, il diniego di autorizzazione, motivato per un presunto divieto opposto da una legge sopravvenuta, determinava un “colpevole non verificarsi della condizione”. Invece, lo “scorrimento” delle graduatorie per la copertura dei posti banditi ed anche autorizzati, ma divenuti vacanti in seguito, durante la vigenza triennale delle graduatorie, era possibile riguardo ai posti banditi ed autorizzati, come stabilito dall'accordo del 12 luglio 2007, avendo il Ministero già nei bandi espresso la propria volontà di coprire, indipendentemente dall'ampliamento dei posti autorizzati, i posti “banditi” diventati vacanti in seguito durante la vigenza delle graduatorie.

Hanno quindi richiamato gli istanti la giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato che sostanzialmente includeva i concorsi interni di particolare rilievo nell'ambito del concetto di “pubblico concorso”(Cass. ord. n.3005/2009 e Corte Cost. n. 517/2002). Hanno, altresì, richiamato giurisprudenza di merito secondo cui l'espressa previsione normativa di proroga della graduatorie aveva una valenza onnicomprensiva, non potendo essere escluse quelle relative alle procedure concorsuali riservate ai dipendenti dell'amministrazione.



Tali assunti non sono condivisibili.

Risulta evidente che, poiché nel caso in esame le progressioni verticali sono state interamente riservate al personale già dipendente dell'ente, esse non hanno rispettato il principio di adeguato accesso dall'esterno e non sono quindi qualificabili come "concorsi pubblici", rimanendo così escluse dalla previsione di cui al subentrato d.lgs n. 150/2009.

In virtù del d.lgs. n. 150/2009, infatti, l'Amministrazione non solo non può bandire nuovi concorsi interni, ma non può nemmeno utilizzare le graduatorie ancora vigenti dei concorsi interni precedentemente espletati per i medesimi profili professionali.

In tal caso, dunque, un mutamento oggettivo della situazione di diritto – conseguente all'entrata in vigore di un decreto legislativo che ha destituito di fondamento le graduatorie di merito risultanti da concorsi interni svolti precedentemente al 1° gennaio 2010 – ha reso d'obbligo per l'Amministrazione ricorrere ad una differente modalità di reclutamento del personale, che non rende possibile attingere alle graduatorie cui sono iscritti i ricorrenti.

A conferma di ciò, è bene specificare altresì che il d.lgs. n. 165/2001, con le relative modifiche intervenute ad opera del d.lgs. 150/2009 in tema di assunzioni, costituiscono norme c.d. "imperative" e disciplinano tutte le assunzioni che si sono concluse successivamente alla loro entrata in vigore, anche in deroga alla contrattazione collettiva.

Esse, inoltre, non possono validamente essere derogate dalla contrattazione collettiva, in difetto di espressa previsione di legge (cfr. art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001).

Ciò accade certamente per i concorsi il cui iter si è concluso dopo l'entrata in vigore del detto decreto, circostanza che si realizza anche nel caso di specie, in cui le graduatorie dei profili professionali dei ricorrenti sono state approvate ben dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/1009 e precedentemente al possibile rilascio dell'autorizzazione da parte del governo all'assunzione dei 460 posti ulteriori rispetto al primo scaglione (autorizzazione che, di fatto, non è pervenuta nemmeno in un secondo momento).

Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, secondo il quale con l'approvazione della graduatoria definitiva si chiude il procedimento concorsuale, l'ultimo passaggio di tale iter si è concluso in un periodo certamente successivo rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in questione e, pertanto, un'azione dell'Amministrazione nel senso richiesto dai ricorrenti sarebbe stata certamente contraria al dato normativo.

Appare, pertanto, evidente che la eventuale decisione dell'amministrazione di procedere alla copertura di posti vacanti mediante scorrimento di una graduatoria non di pubblico concorso, determinerebbe l'illegittima costituzione di un rapporto di lavoro (dopo la data del 1 gennaio 2010, con



soggetti non previamente selezionati mediante pubblico concorso necessario anche per il passaggio di area), con ciò determinando una violazione della normativa medio tempore intervenuta.

Invero, il Consiglio di Stato ha affermato (v. sent. n. 3284/2015) che alla progressione tra aree diverse devono applicarsi, dal 1° gennaio 2010, gli articoli 24 e 62 del d.lgs. n. 150 del 2009, nelle parti in cui disciplinano le progressioni di carriera di tipo verticale, disponendo che le amministrazioni possano provvedervi solo attraverso il concorso pubblico con adeguata riserva di posti per il personale interno. Va ricordato che tale normativa si pone in diretta applicazione dei principi costituzionali in quanto, come viene affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, è stata introdotta dal decreto legislativo n. 150 per conformarsi a numerose sentenze della Corte costituzionale che hanno così interpretato l'art. 97, quarto comma, della Costituzione (ex plurimis, sentenze n. 7 e n. 108 del 2011, n. 159 del 2005, n. 34 del 2004, n. 218 e n. 194 del 2002, n. 1 del 1999).

Deve ancora osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, nell'interpretazione dell'accordo del 2007, il riferimento ai "posti messi a concorso" di cui all'art. 2 dell'accordo non potrebbe in alcun modo ritenersi relativo all'intero numero di unità di personale indicate nel bando, ma riguarderebbe i soli posti autorizzati e messi a concorso.

Detta evidenza, oltre che essere imposta dal dato letterale in base al quale è formulato l'accordo, sarebbe l'unica in linea a livello di sistema. La predetta disposizione dell'accordo deve, infatti, essere letta in senso costituzionalmente e legittimamente orientato, tale per cui le disposizioni del d.lgs. 165/2001 hanno carattere imperativo e non possono essere validamente derogate dalla contrattazione collettiva, in difetto di espressa previsione di legge (cfr. art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001). Pertanto, tenendo conto del superiore principio per cui in caso di selezioni interne lo scorrimento delle graduatorie ha carattere eccezionale, la possibilità di scorrimento della graduatoria di cui all'art. 2 dell'accordo non può che ritenersi relativa ai soli posti autorizzati e messi a concorso e alle sole vicende relative ai vincitori dei posti stessi, non potendo ricomprendere tutti i posti vacanti.

Del resto, ad una attenta lettura dell'art. 2, comma 1, dell'Accordo del 2007, si evince la clausola di salvaguardia iniziale " *...fatte salve le disposizioni normative vigenti*".

Si ricorda, sul punto, che, nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, analogamente a quanto accade per le procedure concorsuali preordinate all'assunzione di dipendenti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei "per scorrimento" non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (Cass. ordinanza n. 3332 del 12/02/2018; n. 12559 del 2017).



Nella specie, nessun auto-vincolo allo scorrimento può farsi discendere dalla contrattazione collettiva, non rinvenendosi alcun obbligo nell'art. 2 dell'accordo del 2007. Infatti, il comma 2 subordina l'eventuale scorrimento dei posti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 2, del ccnl 1998/2000(*...nei limiti della dotazione organica e dei contingenti in essa previsti..*).

Né la sussistenza di un auto vincolo può desumersi dalle disposizioni del bando in cui si legge un espresso richiamo alla concessione all'Amministrazione dell'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica.

Orbene, come correttamente evidenziato dal Ministero, l'autorizzazione in esame, prevista dall'art. 35 d.lgs. n. 165/2001 è ampiamente discrezionale e non necessariamente presuppone unicamente valutazioni di compatibilità finanziaria (altrimenti rientrerebbe nella competenza esclusiva del Ministero Economia), ma anche di corretta organizzazione amministrativa, (come risulta dal testo del DPCM 16.01.2007) in termini di rideterminazione delle piante organiche, di programmazione del fabbisogno ecc. quindi in generale di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Del resto, la mancanza di autorizzazione attuale, al momento del bando, era esplicitata chiaramente, sicchè l'esistenza della condizione (evento futuro ed incerto) era ben chiara e nota a tutti i partecipanti.

Detta autorizzazione veniva poi espressamente negata (dalla Presidenza del Consiglio –Dipartimento Funzione pubblica). Non può tuttavia comunque considerarsi avverata.

Difatti, il diniego di autorizzazione non può considerarsi illegittimo e quindi non può essere disapplicato per giungere alla *fictio iuris* di avveramento della condizione.

Comunque, neppure ragionando in termini meramente civilistici, la condizione potrebbe considerarsi avverata, nei termini previsti dell'art 1359 c.c.. Infatti l'autorizzazione non è stata concessa e tanto non è imputabile alla volontà della parte Ministero Beni culturali, che comunque non aveva certo alcun interesse al suo non avverarsi, dipendendo dalla scelta discrezionale di un soggetto terzo.

Per tutti i motivi esposti, che assorbono ogni altra questione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.

In ragione del segno della decisione e della complessità e controvertibilità delle questioni affrontate, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.



P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) compensa le spese di lite tra le parti.

In Napoli, il 28.11.2018

IL GIUDICE  
*dott.ssa Rosa Molè*

